



Class.: 011-13
Fasc.: 2016/264



OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte IV, Titolo I, Capo V – Pratica SUAP 1032/2021– documento istruttorio inerente alla modifica non sostanziale al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata recante iscrizione provinciale n. 401 – istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale – ditta Demolizioni Metauro S.r.l. - sede legale e sede stabilimento in Via Porta Nuova, s.n. – 61049 Urbania (PU).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE AL RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA N.401

PREMESSO che il sottoscritto Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria tecnica per il recupero di rifiuti in procedura semplificata nell'ambito del procedimento in oggetto, non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

CONSIDERATO che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti alla tenuta del registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata per espressa previsione dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la Parte IV;
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero"*;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 14 aprile 2012, n° 515 recante disposizioni in materia di modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche), come successivamente modificata a mezzo della



deliberazione della Giunta regionale delle Marche 2 maggio 2012, n° 583 e dalla deliberazione della Giunta regionale delle Marche 29 dicembre 2014, n° 1473;

- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n° 6524/DB2014 del 31/07/2014 avente a oggetto *"Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti"*;

- l'AUA relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 1329 del 09/09/2016 ;

- il documento istruttorio inerente al recupero di rifiuti in procedura semplificata assunto agli atti con protocollo n° 39894 del 08/09/2016, allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla determinazione n° 1329 del 09/09/2016;

- la comunicazione presentata dal gestore dello stabilimento per l'aggiornamento dell' AUA in riferimento alle modifiche non sostanziali proposte , acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 29356 del 27/09/2021;

DATO ATTO

- che, in riferimento al recupero di rifiuti in procedura semplificata, l'istanza e il progetto presentati dal gestore sono relativi alla modifica non sostanziale di quanto prescritto nel documento istruttorio del 08/09/2016 assunto agli atti con protocollo n° 39894/2016, allegato, quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n° 1329 del 08/09/2016;

- che il ciclo produttivo descritto nel progetto inerisce alla demolizione, commercio all'ingrosso di rottami e metalli e recupero dei rifiuti non pericolosi.

CONSIDERATO

- che, sulla base del progetto presentato dal gestore, le modifiche non sostanziali allo stabilimento riguardano i seguenti aspetti:

- introduzione del codice rifiuto **EER 170203** (plastica).

RITENUTO che le modifiche descritte nel progetto siano di tipo non sostanziale, come peraltro sostenuto dal gestore stesso in sede procedimentale, in quanto non comportanti l'introduzione di una nuova tipologia di rifiuti speciali non pericolosi come definita dal DM 05/02/1998 ed essendo il codice proposto



denominato EER 170203 (plastica), compreso nella tipologia 6.1 (rifiuti di plastiche) in precedenza adottata con AUA n. 1329 del 08/09/2016 per altri rifiuti di plastica in essa inclusi.

CONSIDERATO che le operazioni di recupero di rifiuti svolte dal gestore non comporteranno la produzione di emissioni in atmosfera.

DATO ATTO di aver condotto un'autonoma valutazione sulla documentazione prodotta dal gestore relativamente al recupero di rifiuti e, in particolare, di averne vagliato i contenuti in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo descritto nel progetto.

RITENUTO

- che all'esito del suddetto esame scaturisca la sussistenza dei presupposti per considerare tutelato il bene giuridico di cui alla Parte IV, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006;
- che, allo stato attuale, non sono riscontrabili, sulla base del progetto, effetti negativi e significativi sull'ambiente prodotti dall'attività di recupero descritta dal gestore, ciò garantendo, nel contempo, il soddisfacimento delle cautele di cui all'articolo 177, comma 4, e all'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006, oltre che di quelle definite all'articolo 1 del D.M. 05/02/1998.

CONSIDERATO

- che la D.G.R.M. 515/2012, come successivamente modificata, sancisce che *"La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell'autorizzazione ordinaria o dell'iscrizione compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie"*;
- che la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n° 6524/DB2014 del 31/07/2014 prevede che la garanzia finanziaria debba essere adeguata alla disciplina nazionale, ove siano intervenute modifiche, oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g), e comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che l'articolo 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 59/2013 prevede che, in caso di modifiche sostanziali, l'autorità competente proceda all'adozione di una nuova AUA



DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Giovanni Cassiani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, esperite tutte le valutazioni necessarie, ritiene, per quanto di competenza, che sussistano le condizioni per l'adozione dell'autorizzazione richiesta e, pertanto, propone:

- l'adozione dell'AUA da parte del Dirigente del Servizio, in sostituzione del titolo abilitativo di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata) di cui ai requisiti rappresentati nel seguente schema:

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	CLASSE ATTIVITÀ DI APPARTENENZA (di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)	IMPORTO DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DA VERSARE OGNI ANNO ENTRO IL 30 APRILE (di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)	QUANTITÀ ANNUALE MASSIMA DI RIFIUTI DA TRATTARE IN TONNELLATE (di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 350 del 21/07/1998)
401	CLASSE 3	EURO 387,34	SUPERIORE O UGUALE A 15.000 TON. E INFERIORE A 60.000 TON.

- con l'adozione delle prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI

1)



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
1.1 (rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi)	200	65	150101 - 150105 150106 - 200101	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
2.1 (imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro)	80	5	170202 - 200102 150107 - 160120	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
3.1 (rifiuti di ferro acciaio e ghisa)	1250	200	120102 - 120101 100210 - 160117 150104 - 170405 190118 - 190102 200140 - 191202	R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici. R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
3.2 (rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe)	50	40	110599 - 110501 150104 - 200140 191203 - 120103 120104 - 170401 191002 - 170403 170404 - 170406 170407 - 100899 120199	R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici. R13 - Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
3.3 (sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo)	40	20	150104 - 150105 150106	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
3.5 (rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato)	60	10	150104 - 200140	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
5.1 (parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili)	50	50	160118 - 160122 160106	R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
5.7 (spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto)	36	8	160216 - 170402 170411	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
5.8 (spezzoni di cavo di rame ricoperto)	36	8	170401 - 170411 160122 - 160118 160216	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
5.19 (apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post- consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC)	640	64	160214 - 160216	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
6.1 (rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico- chirurgici)	10	1	020104 – 150102 200139 -191204 ► 170203	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)	24	8	070213 – 120105 160119 – 160216 160306	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto)	1200	1000	101311 – 170101 170102 – 170103 170802 – 170107 170904	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
7.10 (sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive)	40	5	120101 – 120102 120103 – 120104 120117 - 120121	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
9.1 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno)	2000	600	030101 – 030105 150103 – 170201 200138 – 191207 200301	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
9.2 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno)	1400	600	030101 - 030105	R 3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi , comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche. R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
10.1 (cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli)	15	5	070299 - 160306	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).
10.2 (pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma)	300	15	160103	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).



CODICI DELLE TIPOLOGIE RELATIVE AI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	QUANTITÀ ANNUALI DI RIFIUTI CHE LA DITTA HA DICHIARATO DI TRATTARE, ESPRESSA IN TONNELLATE	QUANTITÀ MASSIMA PUNTUALE DI RIFIUTI STOCCABILE NELL'IMPIANTO, ESPRESSA IN TONNELLATE	CODICI E.E.R. RIFERITI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI AL TRATTAMENTO, DI CUI AL D.M. 05/02/1998	ATTIVITÀ DI RECUPERO AMMESSE DAL D.M. 05/02/1998 (di cui all'Allegato C del D.L.gs. 152/2006)
16.1 - I) (rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale)	1500	280	200201	R13- Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero).

2) Il gestore svolge l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento sito in Via Porta Nuova, s.n. nel Comune di Urbania (PU) Foglio 41 Mappale 39 sub.4 – 14 – 15 – 10 – 11 – 9 – 12 -13, garantendo il pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e di quelle di cui al D.M. 05/02/1998 .

3) La prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti è subordinata alla vigenza dell'apposita garanzia finanziaria stipulata dal gestore, ai sensi della D.G.R.M. 515/2012 e successive modifiche, per il tramite di City Insurance S.A. , la cui polizza fideiussoria n° 7588 (ns.prot.n. 22896 del 02/07/2019), per il massimale assicurativo complessivo di Euro 114.674,66 (Euro centoquattordicimilaseicentosestantaquattro/66) scade il 12.06.2026. Il gestore rinnova la polizza almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4) La polizza fideiussoria deve garantire l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per un periodo pari alla durata dell'AUA (15 anni) maggiorato di 2 anni, per un totale di 17 anni decorrenti dalla data rilascio dell'AUA al gestore da parte del SUAP.

5) Il gestore comunica l'eventuale variazione dei riferimenti catastali per iscritto, tramite SUAP, entro trenta giorni dalla variazione stessa.



AVVERTENZE

- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento istruttorio e nella vigente normativa in materia di recupero di rifiuti in procedura semplificata comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 256 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

Pesaro

04 OTT. 2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PER IL RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Dott. Giovanni Cassiani)

GIC/eca